

Executive Master in Compliance Management 2010/2011 – Lavoro di diploma

MANUALE PER IL COMPLIANCE OFFICER  
DI UN ASSET MANAGER LICOL

*Roberto Genasci\**

No. 38, Marzo 2012

\*Direttore Swiss Crystal Services SA, Lugano

La funzione di Compliance, oramai consolidata anche all'interno degli istituti bancari della piazza finanziaria svizzera, in origine si è designata prevalentemente come una funzione di supporto al management in particolare in relazione a problematiche di lotta al riciclaggio di denaro. Negli anni si è poi assistito ad un graduale ampliamento di compiti e competenze e una sempre maggiore tendenza all'inserimento del Compliance office nel sistema di controllo interno, peraltro dimostrata dall'avvicinamento, anche organico, della funzione all'unità di controllo del rischio.

Questo nuovo indirizzo, riscontrabile anche nel profilo specialistico degli stessi Compliance officer, ha permesso, fra le altre cose, di superare la contrapposizione tra le esigenze di performance e quelle di conformità, fortemente riscontrata agli albori della creazione della funzione all'interno delle banche. Le più recenti analisi di Corporate Governance sono infatti unanime nel considerare che solo attraverso un'accurata gestione dei rischi, ed in particolare dei rischi operativi (in relazione ai quali si posiziona anche la figura del Compliance officer), si garantisce la sopravvivenza dell'azienda.

Il Centro di Studi Bancari, in linea con i propri principi, desidera contribuire alla creazione di una cultura di Compliance, non solo mediante l'erogazione di corsi di formazione specialistica, ma anche attraverso la promozione di pubblicazioni tematiche che possono interessare la nostra Piazza finanziaria e che tengano conto degli sviluppi e orientamenti nazionali e internazionali.

Il quaderno di ricerca 38 fa parte della serie tematica promossa dal Centro di Competenze Legal & Compliance ed è stato selezionato tra i lavori di diploma presentati nell'ambito dell'edizione 2010-2011 dell'Executive Master in Compliance Management.

Il quaderno numero 38 approfondisce in maniera sistematica e descrittiva il tema del manuale per il Compliance Officer di un asset manager Licol.

Suddiviso in tre parti dedicate rispettivamente: alla teoria in chiave normativo - legale, alla pratica in relazione all'adempimento dei diversi oneri regolamentari e amministrativi, e all'aggiornamento normativo nell'ambito della legislazione sui investimenti collettivi di capitale, la pubblicazione in questione si pone l'obiettivo di fornire un valido punto di riferimento per tutti coloro che, operando nell'ambito della gestione patrimoniale, vogliono poter usufruire di un supporto nello svolgimento del loro ruolo di Compliance Officer di un Asset Manager Licol.

Centro di Competenze Legal & Compliance

**Le idee espresse in questo quaderno sono di natura personale e non riflettono necessariamente le opinioni dei rappresentanti del Centro di Studi Bancari**

## INDICE

INDICE	II	
PRINCIPALI LEGGI, ORDINANZE, CIRCOLARI, DIRETTIVE E AUTOREGOLAMENTAZIONE .....	III	
BIBLIOGRAFIA .....	IV	
SITI INTERNET DI RIFERIMENTO .....	V	
TABELLE SINOTTICHE .....	V	
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI .....	VI	
Management Summary .....	1	
1	Introduzione.....	3
1.1	La FINMA .....	4
1.1.1	Il mandato della FINMA .....	4
1.2	ASG .....	5
1.3	SFA.....	6
1.3.1	Linee guida .....	6
1.3.2	Le attività della SFA.....	7
2	L'Asset Manager LICol.....	8
2.1.1	L'assoggettamento .....	8
2.1.2	Tipologie di Asset Manager LICol .....	9
2.1.3	Il caso specifico di Swiss Wealth Management SA, Lugano .....	9
3	Il quadro legale .....	10
3.1	L'evoluzione del quadro legale .....	10
3.2	La LICol .....	11
3.3	La OICol.....	11
3.4	La OICol-FINMA.....	12
3.5	Le soft law che trattano di fondi .....	12
4	Procedura di assoggettamento .....	13
4.1	Requisiti e documentazione .....	13
4.1.1	Capitale Sociale .....	13
4.1.2	Statuto attuale e bozza di statuto futuro.....	14
4.1.3	Organizzazione .....	15
4.1.4	Regolamento d'Organizzazione e di Gestione (ROG).....	16
4.1.5	Regolamento sulla Gestione dei Rischi (RGR) .....	16
4.1.6	Mansionario .....	16
4.1.7	Direttive Regole di Condotta e Sistema di Controllo interno (SCI) .....	16
4.1.8	Business Plan triennale .....	17
4.1.9	Documentazione concernente i promotori e dirigenti.....	18
4.2	Società di Audit .....	18
4.3	Contrattualistica e documentazione ICC .....	19
5	Parte pratica .....	20
5.1	Implementazione dei Regolamenti .....	20
5.1.1	Il Regolamento d'organizzazione e di gestione (ROG).....	20
5.1.2	Il Regolamento sulla Gestione dei Rischi (RGR).....	21
5.1.3	Il Regolamento antiriciclaggio .....	21
5.1.4	Il Mansionario .....	23
5.2	Tabella dei Reporting .....	27
5.3	Il mandato di gestione clientela privata .....	29
5.4	In e Outsourcing di funzioni .....	30
5.4.1	La parte IT e la sicurezza.....	31
5.5	Organizzazione interna .....	32
5.6	L'Audit / Vigilanza prudenziale .....	34
5.7	Il lavoro pratico del Compliance Officer di un asset Manager LICOL .....	34
6	Uno sguardo al futuro .....	35
6.1	Comunicazione 21 (2011) FINMA "Kollektive Kapitalanlage" .....	35
6.2	Comunicato stampa FINMA del 15.02.2011 .....	36
6.3	Come si muoverà la FINMA?.....	36
Allegato 1 / Lista Asset Manager LICol autorizzati.....		37

## **PRINCIPALI LEGGI, ORDINANZE, CIRCOLARI, DIRETTIVE E AUTOREGOLAMENTAZIONE**

### Leggi:

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) del 23 giugno 2006, RS 951.31 (cit.: LICol)

### Ordinanze:

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) del 22 novembre 2006, RS 951.311 (cit.: OICol)

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA) del 21 dicembre 2006, RS 951.312 (cit.: OICol-FINMA)

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) dell'8 dicembre 2010 (cit.: ORD-FINMA)

### Circolari:

Cric. FINMA 2011/01, Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD, del 20 ottobre 2010 (cit. Cric. FINMA 11/01)

Cric. FINMA 2009/01, Regole quadro per la gestione patrimoniale del 18 dicembre 2008 (cit. Cric. FINMA 09/01)

Circ. FINMA 2008/37, Delega da parte della direzione del fondo / SICAV, del 20 Novembre 2008 (cit. Circ. FINMA 08/37)

Circ. FINMA 2008/24, Sorveglianza e controllo interno – banche, del 20 Novembre 2008 (cit. Circ. FINMA 08/24)

Circ. FINMA 2008/10, Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo, del 20 novembre 2008 (cit. Cric. FINMA 08/10)

Cric. FINMA 2008/08, Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale, del 20 novembre 2008 (cit. Cric. FINMA 08/08)

Circ. FINMA 2008/07, Outsourcing – banche, del 20 novembre 2008 (cit. Circ. FINMA 08/07)

Circ. FINMA 2008/03, Depositi del pubblico presso istituti non bancari, del 20 novembre 2008 (cit. Circ. FINMA 08/03)

Circ. CFB 2007/01, Audit secondo la LICol, del 27 giugno 2007 (cit.: Circ. CFB 07/01)

Autoregolamentazione:

Code of Conduct for Asset Managers of Collective Investments Schemes, del 31 marzo 2009 (cit.: Code of conduct / SFA)

Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, L'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), del 01 ottobre 2009 (cit.: Codice deontologico ASG)

**BIBLIOGRAFIA**

Amadò Flavio / Molo Giovanni / Erez Tamara. Prospettive per la gestione patrimoniale in Svizzera, Helbing Lichtenhahn, Centro di Studi Bancari, Vezia, 2010. (cit. Amadò/ Molo/ Erez)

Kuehne Armin / Schunk Markus / Keller Astrid, Schwizerisches Recht der kollektiven Kapitalanlagen, Schulthess, Zuerich, 2009. (cit. Kuehne, Schunk, Keller)

Erez, Tamara/Giorgetti Nasciuti, Flavia , Compliance Management - Una guida per il settore finanziario, Helbing Lichtenhahn, Centro di Studi Bancari, Vezia, 2010 (cit. Compliance Management-Autore)

Messaggio sulla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, del 23 settembre 2005, Foglio Federale 2005, (cit.: Messaggio LICol)

Cavadini, Morys / Schlichting, Lars, Evoluzioni recenti per il gestore patrimoniale indipendente, in: Newsletter Compliance CSB, Anno 7 – Numero 26 – Articolo 7, Marzo 2011 (cit.: Cavadini / Schlichting)

Emmenegger, Susan / Geiger, Hansueli, Bank-Aktiengesellschaft, Schulthess, Zürich-Basel-Genf, 2004 (cit.: Emmenegger / Geiger)

## **SITI INTERNET DI RIFERIMENTO**

ASG	<a href="http://www.vsv-asg.ch">www.vsv-asg.ch</a>
EUR-LEX	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>
FINMA	<a href="http://www.finma.ch">www.finma.ch</a>
SFA	<a href="http://www.sfa.ch">www.sfa.ch</a>
SWM	<a href="http://www.swisswealth.ch">www.swisswealth.ch</a>

## **TABELLE SINOTTICHE**

Figura 1: Quadro legale.....	4
Figura 2: Scadenario adempimenti in materia di reporting per SWM.....	28
Figura 3: Organigramma.....	33

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Art.	Articolo
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
Cap.	Capitolo
CdA	Consiglio di Amministrazione
CDB 08	Convenzione di diligenza bancaria, rivista l'ultima volta il 7 aprile 2008
Cfr.	Confronta
Circ.	Circolare
Cit.	Citata
CO	Codice Svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911 / 18 dicembre 1936 (RS 220)
Cpv.	Capoverso
CSB	Centro studi Bancari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GPI	Gestore patrimoniale indipendente
IC	Investimenti collettivi
ICC	Investimenti collettivi di capitale
IT	Information Technology
LFI	Legge federale sui fondi d'investimento del 18 marzo 1994
LRD	Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (RS 955.0).
LICol	Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23. giugno 2006
OICol	Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006
OICol-FINMA	Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 21 dicembre 2006
RGR	Regolamento sulla gestione dei rischi
ROG	Regolamento d'organizzazione
RS	Raccolta sistematica del diritto Federale
Pag.	Pagina
Segg.	Seguenti
SFA	Swiss Fund Association
SICAV	Società di Investimento a Capitale variabile
SICAF	Società di Investimento a Capitale fisso
SWM	Swiss Wealth Management SA, Via Domenico Fonata 6, 6900 Lugano
UCITS	Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

## **Management Summary**

La scelta di iniziare l'Executive Master in Compliance Management è stata presa di comune accordo con la spett. Swiss Wealth Management SA, che in quel momento (giugno 2010) stava arrivando alla fine della procedura per l'ottenimento dello statuto di gestore di patrimoni, giusta la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Asset Manager LICol).

Fin dall'inizio della sua attività, SWM si è sempre contraddistinta per la qualità dei propri servizi, per la grande attenzione dedicata ai cambiamenti del mondo finanziario nonché per la propria predisposizione all'outsourcing di quei settori delegabili a terzi prestatori di servizi al fine di potersi concentrare sul proprio core Business, ovvero la gestione patrimoniale.

Fu proprio per quest'ultimo motivo che SWM mi chiese, occupandomi già in outsourcing della loro amministrazione, di intraprendere degli studi in materia di Compliance management, onde poter poi, a studi terminati, riprendere la funzione di Compliance officer attualmente svolta da un membro del CdA.

In questi ultimi mesi ho avuto la fortuna di assistere il Compliance officer nelle sue attività di compliance presso SWM, soprattutto per quanto concerne la parte amministrativa e talvolta dandogli degli spunti per l'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, approfittando delle conoscenze apprese proprio durante la fruizione del corso di Compliance management presso il CSB.

Avanzando nel lavoro mi resi subito conto che purtroppo non esisteva un manuale vero e proprio per il Compliance Officer di un Asset Manager LICol che aiutasse non solo a definire i punti da seguire, ma soprattutto che desse anche una visione d'insieme di tutte le leggi, ordinanze, circolari e codici di autoregolamentazione importanti per il lavoro che deve saper svolgere un Compliance Officer.

Fu per questo motivo che decisi di prendere la palla al balzo e dunque di sfruttare il fatto che dovevo scrivere un lavoro di diploma ai fini dell'ottenimento del certificato "Executive Master" rilasciato dal CSB per redigere un, seppur breve, manuale per il Compliance Officer di un Asset Manager LICol.

Questo manuale si prefigge pertanto quale scopo, quello di aiutare i Compliance Officers nel loro lavoro quotidiano e di permettergli di avere, raggruppati in un solo documento, tutti i punti più importanti da conoscere per districarsi in questo importante compito.

Il lavoro è suddiviso in tre parti, una teorica, una pratica ed, in fine, una parte dedicata ai cambiamenti in atto nell'ambito della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.

A sua volta la parte teorica è suddivisa in quattro capitoli, partendo da un'introduzione, passando per una descrizione dell'Asset Manager LICol, per giungere ad una disamina del quadro legale di riferimento, per poi concludere con un ultimo punto dedicato alla descrizione della procedura di autorizzazione.



La parte pratica è stata raggruppata in un solo capitolo con l'intenzione di dare al Compliance Officer le basi per l'implementazione dei diversi regolamenti, degli obblighi di "reporting", del contenuto del mandato di gestione patrimoniale per la clientela privata e istituzionale, dell'outsourcing, dell'organizzazione interna, della revisione come pure del mansionario.

L'ultima parte è dedicata ad uno sguardo al futuro ed in particolare ai cambiamenti che si stanno delineando nel settore della gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale.

## 1 Introduzione

Con l'entrata in vigore della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), al 1° gennaio 2007, che ha soppiantato la vecchia Legge federale sui fondi di investimento, in Svizzera nasce la nuova figura dell'Asset Manager LICol.

Di principio l'Asset Manager LICol svolge l'attività di gestione patrimoniale di fondi d'investimento svizzeri e/o esteri, ma può anche gestire averi di clientela privata, commerciale oppure ancora istituzionale<sup>1</sup>. Di conseguenza, il gestore patrimoniale Asset Manager LICol è soggetto alla sorveglianza prudenziale<sup>2</sup> dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Difatti il requisito della sorveglianza prudenziale è la differenza sostanziale che sussiste tra l'Asset Manager LICol e un gestore patrimoniale indipendente (GPI) che a sua volta deve disporre delle debite autorizzazioni cantonali e federali per poter essere attivo in quanto tale, ovvero, da un lato, esclusivamente per il Canton Ticino, l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario, e, dall'altro, il permesso ad operare quale intermediario finanziario ai sensi della Legge Federale sul riciclaggio di denaro, ma non deve richiedere nessuna ulteriore autorizzazione speciale nè dunque sottostare alla sorveglianza prudenziale della FINMA<sup>3</sup>

La complessità del quadro legale di riferimento in cui si trova la figura dell'Asset Manager LICol parte con al primo livello la legge quadro e le relative ordinanze di applicazione, seguite al secondo livello dalle prescrizioni emanate dalla FINMA sotto forma di direttive e circolari, continuando - ad un terzo livello - con le norme di autoregolamentazione (direttive e regole di condotta) emanate dalle principali associazioni di categoria di riferimento, ovvero sia la SFA e ASG.

<sup>1</sup> Sono considerati investitori istituzionali gli investitori con tesoreria professionale come specificato nella circ. FINMA 08/03, nota a margine 24 e 25, ossia banche e negozianti di titoli, direzioni di fondi, società assicurative casse pensioni, enti di diritto pubblico nonché aziende commerciali e industriali. A questo aggiungasi che il requisito di una tesoreria gestita a titolo professionale implica che almeno una persona qualificata in ambito finanziario e con esperienza in tale settore sia principalmente e in maniera costante incaricata di gestire i mezzi finanziari dell'impresa.

<sup>2</sup> Si tratta di un'espressione generale volta a descrivere lo strumento di un sistema di vigilanza che deve garantire la solvibilità degli istituti vigilati nonché la stabilità del sistema finanziario. Questo esaustivo controllo ha le sue fondamenta nell'obbligo d'autorizzazione per svolgere una determinata attività finanziaria nonché nella continua sorveglianza dei presupposti d'autorizzazione e di altre fattispecie regolamentate. (Cfr. in questo senso il primo rapporto parziale della commissione di esperti relativo alla vigilanza integrata sui mercati finanziari presieduta dal Prof. Dr. U. Zimmerli, Berna, Luglio 2003, pag. 19).

<sup>3</sup> Cfr. Cavadini/ Schlichting, no. 1.




Figura 1: Quadro legale

Qualora un Asset manager LICol esercitasse, come sovente è il caso, oltre la gestione di investimenti collettivi di capitale, anche la gestione patrimoniale per clientela privata, un ruolo importante rivestono altresì le regole di autoregolamentazione edite dall' Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) riconosciute dalla FINMA in data 27.04.2009 quale standard minimo di autoregolamentazione per la professione di gestore patrimoniale<sup>4</sup>.

## 1.1 La FINMA

Gli obiettivi della FINMA sono definiti nell'articolo 5 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) come segue: "Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera".

### 1.1.1 Il mandato della FINMA<sup>5</sup>

In veste di autorità di vigilanza indipendente, la FINMA ha come scopo la protezione di creditori, investitori e assicurati, come pure la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Tali obiettivi relativi alla protezione, sia degli attori che del sistema e della reputazione (protezione funzionale), rappresentano la priorità del mandato dell'Autorità di vigilanza.

<sup>4</sup> Cfr. Circ. 08/10, cifra marginale 14.

<sup>5</sup> Fonte: informazioni riprese dal sito internet della FINMA <http://www.finma.ch/i/finma/Pagine/ziele.aspx>.

Il contributo al rafforzamento della competitività della piazza finanziaria menzionato nella legge non costituisce per contro un obiettivo a sé stante, bensì piuttosto un esito auspicato e auspicabile dell'attività di vigilanza. Esso va inteso come un effetto indiretto degli obiettivi di protezione, ai quali è in ultima istanza subordinato nel caso in cui sorga un conflitto fra essi.

In quanto autorità di vigilanza statale, la FINMA dispone di poteri sovrani su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari e investimenti collettivi di capitale. È responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro e, ove necessario, dell'attuazione di procedure di risanamento e di fallimento. Inoltre, essa autorizza le imprese all'esercizio delle loro attività e, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti applicabili e soddisfino costantemente i requisiti per l'autorizzazione. La FINMA adotta altresì sanzioni, ai sensi delle leggi vigenti e presta assistenza amministrativa alle autorità nazionali ed estere. Infine, essa opera come istanza di regolamentazione: ove legittimata, collabora alla procedura legislativa, emana circolari e ordinanze proprie ed è responsabile per il riconoscimento delle norme di autodisciplina.

Nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto relative a società quotate in borsa, la FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di informazione sulle partecipazioni, nonché quale istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto<sup>6</sup>.

## **1.2 ASG<sup>7</sup>**

Lo scopo dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) è quello di salvaguardare ed accrescere la reputazione della categoria professionale dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera come pure all'estero. L'ASG intende inoltre offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori e alla lotta contro il fenomeno del riciclaggio di denaro.

In qualità di organismo di autodisciplina, l'ASG è tenuta non solo a imporre ai suoi soci le proprie regole ed a controllarne la corretta applicazione, bensì anche a partecipare, in qualità di partner dei relativi organi statali di vigilanza, all'esecuzione delle disposizioni legislative afferenti la gestione patrimoniale.

L'autoregolamentazione dell'ASG comprende il Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, il Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nonché il Regolamento di controllo e disciplina.

Il Codice deontologico definisce le regole di etica professionale volte a garantire una gestione patrimoniale seria e ineccepibile. Il Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo concretizza gli obblighi degli associati nell'ambito della LRD.

<sup>6</sup> Fonte: informazioni riprese dal sito internet della FINMA <http://www.finma.ch/i/finma/Pagine/ziele.aspx>.

<sup>7</sup> Fonte: informazioni riprese dal sito internet della ASG [http://www.vsv-asg.ch/htm/i\\_selbstregulierung\\_vsv.htm](http://www.vsv-asg.ch/htm/i_selbstregulierung_vsv.htm).

L'ASG non si accontenta solamente di elaborare delle regole, ma dispone anche di un efficace sistema sanzionatorio e di controllo, volto a garantire il corretto adempimento di tali disposizioni da parte dei propri associati. Le violazioni delle Regole deontologiche possono essere punite con pene convenzionali fino a 500'000 CHF.

Come organismo di autodisciplina ai sensi della LRD, l'ASG svolge la propria attività in virtù di un'autorizzazione statale rilasciata dell'Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

### **1.3 SFA<sup>8</sup>**

Fondata nel 1992 con sede a Basilea, la Swiss Funds Association (SFA) è l'organizzazione di categoria dell'industria svizzera dei fondi d'investimento e dell'Asset Management.

La cerchia dei membri include le più importanti società di direzione di fondi Svizzeri, numerosi rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, nonché Asset Manager di investimenti collettivi di capitale (ICC), ovvero gli Asset Manager LICol.

Congiuntamente, i membri rappresentano più del 90% degli Assets degli ICC distribuiti in Svizzera. Inoltre, tra i suoi numerosi associati, la SFA annovera altri prestatori di servizio del mercato attivi nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale.

#### **1.3.1 Linee guida<sup>9</sup>**

La SFA persegue le seguenti linee guida:

- si adopera per l'ottenimento di condizioni quadro ottimali per la produzione, l'Asset Management e la distribuzione di investimenti collettivi di capitale;
- promuove l'immagine inerente gli investimenti collettivi di capitale e contribuisce al mantenimento e al miglioramento della fiducia nei confronti degli investimenti collettivi di capitale;
- svolge un ruolo di primo piano nell'ambito dell'autoregolamentazione e mette a disposizione dei suoi membri i relativi documenti-modello;
- si offre come interlocutore competente e rappresentativo nei confronti delle autorità, di altre associazioni, dei media e della collettività;
- presenta un'organizzazione snella e si avvale di una struttura dirigenziale trasparente.

<sup>8</sup> Fonte: informazioni riprese dal sito internet della SFA / profilo-sfa.pdf / www.sfa.ch.

<sup>9</sup> Fonte: informazioni riprese dal sito internet della SFA / profilo-sfa.pdf / www.sfa.ch.

### **1.3.2 Le attività della SFA<sup>10</sup>**

Il programma di lavoro della SFA prevede in particolare le seguenti priorità:

- lobbying per il miglioramento delle condizioni quadro legislative e fiscali nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale;
- costante impegno per tutelare l'accesso al mercato comunitario degli Asset Manager svizzeri ed i loro investimenti collettivi di capitale;
- collaborazione attiva al Master-Plan della Piazza Finanziaria Svizzera (con ASB, ASA e SIX Group);
- promulgazione della campagna volta a tutelare l'immagine e la filosofia inerenti gli investimenti collettivi di capitale.

<sup>10</sup> FONTE: informazioni riprese dal sito internet della SFA / profilo-sfa.pdf / www.sfa.ch.

## 2 L'Asset Manager LICol

Come abbiamo avuto modo di vedere, la normativa svizzera applicabile ad un Asset Manager è la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006 e le sue ordinanze, in particolare l'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) del 22 novembre 2006.

### 2.1.1 L'assoggettamento

La normativa Svizzera con l'art. 13 cpv. 1 LICol, stabilisce quanto segue:

*“Chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione da parte della FINMA”.*

Devono chiedere l'autorizzazione <sup>11</sup> della FINMA:

- a. la direzione del fondo;<sup>12</sup>
- b. la SICAV;<sup>13</sup>
- c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;<sup>14</sup>
- d. la SICAF;<sup>15</sup>
- e. la Banca depositaria;<sup>16</sup>
- f. il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri;<sup>17</sup>
- g. i distributori;<sup>18</sup>
- h. il rappresentante di investimenti collettivi esteri<sup>19</sup>.

Gli Asset Manager LICol che intendono gestire fondi d'investimento svizzeri devono dunque chiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione alla FINMA, prima di iniziare la loro attività.

<sup>11</sup> Art. 13 cpv. 2 LICol.

<sup>12</sup> Art. 28 ss. LICol.

<sup>13</sup> Art. 36 ss. LICol.

<sup>14</sup> Art. 98 ss. LICol.

<sup>15</sup> Art. 110 ss. LICol.

<sup>16</sup> Art. 72 ss. LICol.

<sup>17</sup> Art. 18 LICol.

<sup>18</sup> Art. 19 LICol.

<sup>19</sup> Art. 119 ss. LICol.

Per contro, l'art. 13 cpv. 4 LICol stabilisce che i gerenti patrimoniali (gli Asset Manager) di fondi di investimenti collettivi di capitale esteri possono, dunque hanno la facoltà ma non vi sono obbligati<sup>20</sup>, chiedere l'autorizzazione alle seguenti condizioni:<sup>21</sup>

- a. hanno la sede o il domicilio in Svizzera;
- b. devono sottostare ad una vigilanza in virtù della legislazione estera;
- c. gli investimenti collettivi di capitale esteri che gestiscono sottostanno a una vigilanza equivalente a quella Svizzera.

Qualora un Asset Manager LICol esercitasse anche l'attività di gestione patrimoniale individuale (di clientela privata), l'autorizzazione FINMA si estenderebbe pure a quest'ultima.

### **2.1.2 Tipologie di Asset Manager LICol**

L'art. 18 cpv.1 LICol determina le diverse tipologie di Asset Manager LICol.

Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede o domicilio in Svizzera<sup>22</sup>:

- a. persone fisiche;
- b. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;
- c. società in nome collettivo e società in accomandita.

In questo contesto, si osserva che la maggior parte degli attualmente 90 autorizzati Asset Manager LICol sono attivi nella forma della società anonima, com'è anche il caso per la società SWM, alla quale farò riferimento per la parte pratica del presente manuale.

### **2.1.3 Il caso specifico di Swiss Wealth Management SA, Lugano**

La Swiss Wealth Management è una società di gestione patrimoniale, fondata nel 2007, che ha ottenuto il giorno 8 settembre 2010 l'autorizzazione da parte della FINMA, ad operare quale Asset Manager LICol, entrando a far parte delle attualmente 90 aziende autorizzate in Svizzera (cfr. allegato 1).

Come soggetto LICol, SWM ha la possibilità di operare quale Asset Manager, come distributore di fondi di investimento autorizzati ad essere distribuiti in Svizzera dalla FINMA, nonché come rappresentante.

<sup>20</sup> Vedasi al riguardo, Compliance Management –Cavadini, pag. 510, cap. 6.1.

<sup>21</sup> Cfr. Art. 13 cpv. 4 LICol.

<sup>22</sup> Cfr. Art. 18 cpv.1 LICol.



SWM, pur essendo divenuta un Asset Manager LICol, continua a svolgere anche la sua attività originaria quale gestore patrimoniale indipendente per la clientela privata e quest'ultima non subirà radicali cambiamenti, anzi potrà approfittare ulteriormente della qualità dei servizi offerti.

In questo contesto, va inoltre osservato, che la regolamentazione concernente la prevenzione del riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, che SWM è astretta ad osservare, consiste nella LRD, negli art. 305 bis e 305 ter del CPS, nell'ORD-FINMA e nella CDB 08, regolamentazione, quest'ultima che non differisce nella sostanza da quanto SWM ha sempre dovuto applicare, ovvero le disposizioni in materia edite dalla ASG.

### **3 Il quadro legale**

Come già accennato al punto 1, che precede, il quadro legale in cui si trova ad operare l'Asset Manager LICol è composto dalla legge quadro (LICol) e dalle relative ordinanze di applicazione, OICol e OICOL-FINMA, per poi proseguire con le prescrizioni emanate dalla FINMA sotto forma di direttive e circolari, e concludere con le norme di autoregolamentazione (direttive e regole di condotta), emanate dalla Swiss Funds Association (SFA) e da ASG, qualora l'Asset Manager LICol svolgesse anche la gestione patrimoniale per clientela individuale e facesse parte di ASG.

#### **3.1 L'evoluzione del quadro legale**

La prima legge sui fondi di investimento fu promulgata nel lontano 1966, allo scopo di garantire e tutelare gli interessi degli investitori<sup>23</sup>.

Il 1 gennaio 1995 entrò in vigore una revisione di questa Legge federale sui fondi d'investimento (LFI), che aveva come scopo l'adattamento della normativa Svizzera alla direttiva Europea 85/611/CEE regolante gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (meglio nota come direttiva O.I.C.V.M.<sup>24</sup>25).

In seguito<sup>26</sup> all'entrata in vigore dell'ordinamento delle direttive dell'UE 2001/107/CE e 2001/108/CE (UCITS III<sup>27</sup>) la LFI e i fondi d'investimento svizzeri non risultavano più Euro-Compatibili. Al fine di evitare questo, il legislatore svizzero ha proceduto alla revisione totale della LFI, processo, questo, che ha comportato una gestazione molto lunga, per poi sfociare, al 01.01.2007, con l'entrata in vigore della Legge Federale sugli Investimenti collettivi di capitale (LICol), come pure dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) e dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi. (OICol-CFB).

<sup>23</sup> Cfr. Messaggio LICol, cap 1.1.1.

<sup>24</sup> [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=385L0611&lg=IT](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=385L0611&lg=IT).

<sup>25</sup> Cfr. Messaggio LICol, cap 1.1.1.

<sup>26</sup> Cfr. Messaggio LICol.

<sup>27</sup> Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives.

### 3.2 La LICol

L'art. 1 LICol descrive lo scopo della legge come segue:

“La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale”.

Gli scopi<sup>28</sup> della LICol sono dunque:

- a. l'adattamento all'ordinamento UCITS III;
- b. la protezione differenziata degli investitori;<sup>29</sup>
- c. la promozione del mercato Svizzero;
- d. ampliare il principio “same Business, same Risks, same Rules”;<sup>30</sup>
- e. l'elargizione delle possibilità d'investimento;
- f. la trasparenza del mercato.

La LICol tratta i seguenti capitoli:

- a. l'assoggettamento;
- b. gli investimenti possibili;
- c. gli obblighi e i diritti delle parti;
- d. le regole di condotta;
- e. le categorie degli investimenti collettivi (IC);
- f. IC di capitali esteri;
- g. controllo e vigilanza.

### 3.3 La OICol

La OICol, in quanto ordinanza di applicazione, ha lo scopo di precisare la LICol garantendo un costante aggiornamento, al fine di seguire l'evoluzione dei mercati e degli standard internazionali. La OICol si struttura nei seguenti capitoli:

- a. la definizione di investitore qualificato;
- b. i prodotti strutturati;
- c. le condizioni di autorizzazione e di approvazione;
- d. le norme di comportamento;
- e. il prospetto e il prospetto semplificato.

<sup>28</sup> Cfr.: Messaggio LICol.

<sup>29</sup> Cfr. Art. 10. OICol.

<sup>30</sup> Cfr. Compliance Management-Rossetti, pag. 466 cap. 2.

### **3.4 La OICol-FINMA**

Mentre la OICol-FINMA ha il seguente contenuto:

- a. prestito di valori mobiliari (Securities lendings);
- b. pensione di valori mobiliari (repo, reverse repo);
- c. l'utilizzo di strumenti finanziari derivati;
- d. i conti annuali e semestrali;
- e. i rapporti di Audit.

### **3.5 Le soft law che trattano di fondi**

Oltre alle leggi, alle ordinanze ed alle regole deontologiche sopra elencate, nel mondo delle leggi ci sono anche altre normative, che sono applicabili ai fondi di investimento ed agli attori regolamentati dalla LICol e autorizzati e sorvegliati dalla FINMA. In particolare possiamo elencare le seguenti circolari emanate da quest'ultima Autorità:

- a. Circ. FINMA 08/08;<sup>31</sup>
- b. Circ. FINMA 08/10;<sup>32</sup>
- c. Circ. 09/01;<sup>33</sup>
- d. Circ. 11/01.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Circ. FINMA 08/08 Appello al pubblico - investimenti collettivi di capitale.

<sup>32</sup> Circ. FINMA 08/10 Norme d'autoregolamentazione riconosciute come standard minimo.

<sup>33</sup> Circ. FINMA 09/01 Regole quadro per la gestione patrimoniale.

<sup>34</sup> Circ. FINMA 11/01 Attività di intermediazione finanziaria LRD.

## **4 Procedura di assoggettamento**

Questo capitolo ha, come scopo, di riassumere i passi salienti che si rendono necessari, per poter ottenere un'autorizzazione quale Asset Manager LICol.

La procedura di autorizzazione LICol è iniziata nel 2009, per terminare con l'ottenimento della licenza LICol l'8 settembre 2010.

### **4.1 Requisiti e documentazione**

Per ottenere l'autorizzazione ad operare quale Asset Manager LICol, un gestore patrimoniale indipendente deve adempiere a dei requisiti minimi e sottoporre alle autorità tutta una serie di precisa e dettagliata documentazione.

La FINMA mette a disposizione una guida pratica,<sup>35</sup> ossia uno strumento di lavoro che, senza alcuna pretesa legale, si propone di agevolare la presentazione delle istanze, indicando le informazioni e i documenti che sono generalmente necessari a tal fine.

Nel prosieguo del presente lavoro di diploma, verranno sinteticamente elencati i requisiti e la documentazione richiesta ufficialmente.

#### **4.1.1 Capitale Sociale**

La normativa<sup>36</sup> prevede un capitale minimo di CHF 200 000 versato in contanti.

Di recente, la FINMA ha adottato una nuova prassi, stante la quale l'Autorità precisa che le azioni, di principio, devono essere nominative, ma, nel caso in cui vi siano delle azioni al portatore, gli azionisti devono stipulare un patto parasociale, nel quale vi sia scritto che in caso di cessione delle azioni, sia prontamente comunicato alla FINMA il nominativo del nuovo azionista<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Fonte: <http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/kapitalanlagen/Documents/wl-fondsleitung-i.pdf>

<sup>36</sup> Cfr. Art. 19 cpv. 1 OICol.

<sup>37</sup> Fonte: [www.sfa.ch / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf](http://www.sfa.ch/PDF/Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf) / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

#### **4.1.2 Statuto attuale e bozza di statuto futuro**

In fase di autorizzazione, si deve sottoporre alla FINMA lo statuto attuale della società e proporre una bozza di statuto futuro, contemplante le modifiche che verranno adottate, una volta ottenuta una decisione positiva da parte dell'Autorità di vigilanza.

L'obbligo di dover preventivamente inoltrare una bozza dello statuto è legato al fatto che l'autorità vuole accertarsi che tutte le modifiche di legge siano state fatte e, quindi, per evitare al CdA dell'Asset Manager LICol, di dover poi riconvocare l'assemblea generale<sup>38</sup>.

In particolare, vanno definite e precisate: l'attività di gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, il campo di attività in generale, l'aumento di capitale, il tipo di azioni (nominative oppure al portatore; cfr. punto precedente), la possibilità di istituire, in aggiunta al CdA, una eventuale direzione di tutta o parte della gestione, nonché la delega di rappresentanza nei confronti di terzi, ad una o più persone, amministratori o terzi, che compongono la Direzione e questo conformemente al ROG (Regolamento di organizzazione e di gestione).

Nel caso specifico, l'art. 3.2.1 del ROG definisce una direzione composta da due direttori nominati dal CdA. Secondo l'art. 3.2.2, le decisioni sono prese all'unanimità e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al CdA<sup>39</sup>.

Per quanto riguarda la società, si precisa che essa può detenere partecipazioni in altre società con scopo analogo, acquistare, vendere e detenere beni immobili, nonché svolgere ogni altra attività atta a perseguire lo scopo sociale<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Cfr.: Kuehne/ Schunk/ Keller, cifra marginale 37.

<sup>39</sup> Cfr. Decisione della FINMA nella pratica SWM concernente il rilascio di un'autorizzazione dell'attività di gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale dell'8 settembre 2010.

<sup>40</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

### 4.1.3 Organizzazione

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi, è molto importante sottoporre alla valutazione della FINMA una struttura – raffigurata anche in un apposito organigramma - che eviti incongruenze tra le varie posizioni chiave nonché l’insorgere di conflitti di interesse. In particolare occorre<sup>41</sup>:

- evitare che un membro del CdA, nonché membro della Direzione Generale, sia al contempo responsabile della gestione patrimoniale individuale e/o collettiva;
- separare la gestione patrimoniale collettiva da quella individuale;
- assicurare che il Portfolio Risk Manager sia indipendente dalle funzioni di operatività.

Inoltre, occorre indicare le eventuali funzioni date in outsourcing (come IT, contabilità e compliance)<sup>42</sup>.

In questo contesto, è importante sapere che la funzione di Risk Manager non può essere data in outsourcing.

Le “fonti”, dunque, su cui si basano in FINMA, per giungere alla prefata conclusione sono:

- la Circ. 2008/7 sull’outsourcing - cifra marginale 16 – che non dà la possibilità di delegare “la direzione superiore, la sorveglianza e il controllo da parte del consiglio d’amministrazione, come pure i compiti centrali di conduzione della direzione operativa”, tra i quali rientra anche la funzione di risk manager;
- la Circ. 2008/24 sul controllo interno – cifra marginale 105 in relazione con 119 – nella quale, a differenza della funzione di compliance (cifra marginale 105), non si prevede che quella di risk manager (cifra marginale 119) possa essere data in outsourcing;
- la Circ. 2008/37 relativa alla delega di compiti, da parte della direzione del fondo e della SICAV - cifra marginale 33 – che prevede che la gestione del rischio, può essere delegata solo all’interno di un gruppo con direzione unitaria<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>42</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>43</sup> Cfr: <http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs-2008-37/.pdf>.

#### **4.1.4 Regolamento d'Organizzazione e di Gestione (ROG)**

Il ROG descrive più dettagliatamente l'organizzazione e la gestione della società, regolando i diritti ed i doveri delle persone e dei singoli organi della società, in complemento alla LICol, alla OICol, al CO ed allo statuto<sup>44</sup>.

Occorre pertanto verificare che non vi siano incongruenze tra le diverse normative e documenti in particolare circa i compiti attribuiti al CdA/Direzione<sup>45</sup>.

#### **4.1.5 Regolamento sulla Gestione dei Rischi (RGR)**

Il RGR ha come scopo la definizione delle competenze e delle regole applicabili nella gestione dei rischi a cui è soggetta la società nell'espletamento della propria attività.

In questo contesto va verificato se la società fa parte di un gruppo finanziario e, in caso affermativo, occorre decidere sulla vigilanza consolidata e a chi viene attribuita la funzione di controllo della stessa in un apposito Regolamento di consolidato<sup>46</sup>.

#### **4.1.6 Mansionario**

Nel Mansionario vengono elencati e specificati i compiti affidati alle diverse funzioni, segnatamente quelli della Direzione Generale, del Portfolio Risk Management e della Compliance<sup>47</sup>.

#### **4.1.7 Direttive Regole di Condotta e Sistema di Controllo interno (SCI)**

Si tratta di una regolamentazione richiesta dalla FINMA, a partire dalla metà del 2009. La sua elaborazione cambia a seconda che l'Asset Manager abbia unicamente clientela collettiva o anche individuale<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> Fonte: Informazioni riprese dal sito internet / [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>45</sup> Fonte: Informazioni riprese dal sito internet / [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>46</sup> Fonte: Informazioni riprese dal sito internet / [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>47</sup> Fonte: Informazioni riprese dal sito internet / [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>48</sup> Fonte: Informazioni riprese dal sito internet / [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

#### 4.1.8 Business Plan triennale

L'attività proposta dall'Asset Manager va spiegata in modo dettagliato, in un Business Plan articolato su un periodo di tre anni, che evidenzia una proiezione in termini di massa in gestione e la situazione finanziaria<sup>49</sup>. I punti importanti da introdurre nel Business Plan, con riferimento all'esperienza, sono:

- introduzione alla società;
- organigramma e persone coinvolte;
- framework operativo
  - iter amministrativo e gestionale
  - business partner ed istituti finanziari;
- attività di gestione patrimoniale: i principi base;
- service wallet clientela privata
  - linee di gestione classiche
  - linea di gestione Absolute
  - linea di gestione “Divise”
  - benchmarks
  - Pricing per le linee di gestione;
- track record gestionale
  - la gestione ed i risultati
  - le scelte corrette per risultati interessanti;
- comparti SICAV
  - quick picture fondo in essere
  - le performances del comparto;
- strategia di sviluppo commerciale
  - i principi alla base del piano di sviluppo strategico
  - attività di Gerente Patrimoniale di clientela privata
  - attività di Fund Management;
- evoluzione strutturale
  - i principi alla base dello sviluppo della struttura;
- financials
  - retrospettiva
  - budget sui tre anni;
- conclusioni.

<sup>49</sup> Fonte: [www.sfa.ch / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf](http://www.sfa.ch/PDF/Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf) / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.



#### 4.1.9 Documentazione concernente i promotori e dirigenti

Per quanto riguarda gli azionisti, i promotori e i dirigenti garanti della struttura occorre presentare una serie di documenti, fra cui il Curriculum vitae firmato, l'estratto del casellario giudiziale centrale, l'estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti, copia dei diplomi e dei certificati di lavoro conseguiti<sup>50</sup>.

#### 4.2 Società di Audit

L'Asset Manager LICol sottostà sia ad un controllo della tenuta dei libri contabili ai sensi del CO<sup>51</sup> sia ad un controllo degli aspetti afferenti le leggi finanziarie a lui applicabili (Audit di vigilanza prudenziale), ne consegue che egli deve inoltrare annualmente alla FINMA due rapporti di revisione<sup>52</sup>.

Quale revisore, rispettivamente nel gergo tecnico della FINMA, società di Audit, l'Asset Manager LICol dovrà pertanto scegliere uno dei revisori riconosciuti dalla FINMA che in futuro svolgerà questi lavori.

Nella fase di autorizzazione, il richiedente dovrà scegliere un altro revisore, sempre riconosciuto dalla FINMA, che elaborerà un rapporto attestante l'adempimento, da parte del gerente richiedente, dei requisiti posti dalla LICol e dalle varie circolari della FINMA<sup>53</sup>.

Nel suo rapporto del 21 aprile 2011 la FINMA spiega che l'Audit ai sensi del CO e l'Audit prudenziale ai sensi delle leggi speciali presentano delle differenze significative di contenuto e di obiettivi<sup>54</sup>.

Da un lato, l'Audit ai sensi del CO è contrariamente all'Audit prudenziale un'analisi retrospettiva.

In pratica è principalmente destinato a determinare se gli eventi successi durante l'anno sono stati presentati in modo completo e accurato, e se la continuità delle attività è assicurata. Pertanto, il mandato delle società di revisione, nell'ambito della revisione contabile ai sensi del CO, è principalmente quello di esaminare l'attività del soggetto in termini quantitativi<sup>55</sup>.

Dall'altro lato, l'Audit prudenziale ha come obiettivo il controllo del rispetto, da parte degli assoggettati, delle condizioni di autorizzazione nonché degli altri requisiti richiesti dalle leggi di vigilanza. L'Audit prudenziale comporta dunque la verifica di tutta una serie di elementi che devono essere valutati singolarmente e in relazione al modello di business svolto dal soggetto sorvegliato. La società di Audit deve prendere, quindi, in considerazione l'organizzazione interna, i meccanismi interni di controllo e il "reporting" come pure il loro buon funzionamento. Nel suo lavoro, la società di Audit deve pure porsi delle domande circa l'applicabilità delle strategie aziendali, controllando le risorse necessarie e disponibili, così come la garanzia di un'attività irreprensibile, come pure l'integrità delle persone che svolgono funzioni dirigenziali in capo alla società.

<sup>50</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>51</sup> Cfr. Art. 728 CO.

<sup>52</sup> Cfr. Circ. CFB 07/01, cifra marginale 20, 21 e 22.

<sup>53</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

<sup>54</sup> Cfr. Rapporto FINMA, "Efficacité et efficience en matière de surveillance" del 21.04.2011, pag. 10.

<sup>55</sup> Cfr. Rapporto FINMA, "Efficacité et efficience en matière de surveillance" del 21.04.2011, pag. 10.

In termini di Audit prudenziale, il mandato della società di Audit è, quindi, quello di fornire una panoramica dell'assoggettato, completa ed orientata al futuro. Come ulteriore differenza fondamentale, dalla verifica ai sensi del CO, si può dire che la società di Audit prudenziale è, nell'esercizio delle sue funzioni, la "lunga mano" della FINMA<sup>56</sup>.

Con il sistema attuale, le società di Audit portano, in linea di principio, un "doppio cappello", ma la maggior parte degli assoggettati continua a percepire le società di Audit come dei meri "esperti contabili".

Quindi, in risposta a questo problema, la FINMA intende ora separare completamente, sul piano concettuale e organizzativo, la revisione ai sensi del CO da quella prudenziale.

### **4.3 Contrattualistica e documentazione ICC**

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione quale Asset Manager LICOL, occorre presentare la contrattualistica principale, segnatamente i contratti di gestione, i contratti di outsourcing qualora vi siano delle attività date in Outsourcing ad altre società ed eventualmente i contratti di distribuzione.

Per quanto riguarda i contratti di gestione e consulenza patrimoniale, essi devono essere conformi ai dettami posti dalla Circolare FINMA 09/1 "Regole di condotta per la gestione patrimoniale", nonché a quelli posti dalle organizzazioni di categoria, qualora vi sia un'affiliazione. Infine, occorre presentare alla FINMA la documentazione concernente i fondi di investimento in gestione (track record, prospetti, contratti del fondo, ecc.)<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Cfr. Rapporto FINMA, "Efficacité et efficacité en matière de surveillance" del 21.04.2011, pag 11.

<sup>57</sup> Fonte: [www.sfa.ch](http://www.sfa.ch) / PDF: Asset-manager-LICol-condizioni-autorizzazioni.pdf / Copyright L&F Law and Finance SA, 2009.

## **5 Parte pratica**

In questo capitolo verranno sintetizzati i contenuti dei regolamenti, del mandato di gestione della clientela privata.

Si affronteranno inoltre alcuni aspetti in materia di Outsourcing della funzione di Compliance.

### **5.1 Implementazione dei Regolamenti**

Come introdotto nei punti 4.1.4., 4.1.5 e 4.1.6, a differenza di un normale gerente patrimoniale indipendente, un Asset Manager LICol ha l'obbligo di dotarsi di due regolamenti, il ROG e il RGR, come pure di un mansionario.

#### **5.1.1 Il Regolamento d'organizzazione e di gestione (ROG)**

Il Regolamento d'organizzazione e di gestione viene emanato dal Consiglio di Amministrazione (CdA), in base alle prescrizioni degli statuti sociali, dell'art. 716b cpv. 1 e 2 del Codice delle obbligazioni (CO), nonché dell'art 14 cpv. 1 lett. c della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e dell'art. 12 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), e in osservanza delle Ordinanze e delle circolari dell'Autorità Federale di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA).

Le modifiche del ROG sono di esclusiva competenza del CdA, così come, solo il CdA può decidere circa l'applicazione e l'interpretazione del ROG in caso di dubbio.

Il ROG concerne l'organizzazione e la gestione della società. Esso si propone di regolare i diritti ed i doveri delle persone e dei singoli organi della società, in complemento alla LICol, alla OICol, al CO ed agli statuti.

Il ROG si propone principalmente di:

- descrivere il campo di attività della società;
- definire i compiti e le mansioni del CdA, della Direzione, e degli altri settori di attività della Società;
- fissare le relative competenze e responsabilità nei principali settori di attività della società.

Il ROG deve essere consegnato ai seguenti destinatari:

- membri del CdA;
- membri della Direzione;
- compliance Officer;
- società di Audit;
- FINMA.

### **5.1.2 Il Regolamento sulla Gestione dei Rischi (RGR)**

Il Regolamento sulla gestione dei rischi (RGR) viene emanato dal Consiglio di Amministrazione (CdA), in base alle prescrizioni degli statuti sociali, del Regolamento d'organizzazione e di gestione (ROG), dell'art. 716b cpv. 1 e 2 del Codice delle obbligazioni (CO), nonché dell'art 14 cpv. 1 lett. c della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e dell'art. 12 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), e in osservanza delle Ordinanze e delle circolari dell'Autorità Federale di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA).

Il RGR ha per scopo la definizione delle competenze e delle regole applicabili nella gestione dei rischi, relativi all'attività della società detentrici della licenza di Asset Manager LICol, quale gerente patrimoniale di clientela individuale e collettiva.

I temi principali, che devono essere contenuti in un RGR, sono i seguenti:

- politica generale dei rischi;
- organizzazione;
- rischi operativi;
- rischi di credito;
- rischi di mercato;
- rischi giuridici e di reputazione;
- reportistica.

### **5.1.3 Il Regolamento antiriciclaggio**

Siccome sin dall'inizio, ossia prima di ricevere l'autorizzazione quale Asset Manager LICol, la società era attiva come gerente patrimoniale indipendente e dunque come intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della LRD, per ottemperare ai dettami posti da questa legge, ha dovuto, conformemente ai combinati disposti degli artt. 12 e 14 LRD, affiliarsi ad un Organismo di autodisciplina (OAD). Nel caso specifico, è stata scelta l'OAD dell'Associazione di categoria dei gestori patrimoniali ASG ("OAD ASG").

Dopo aver ottenuto la licenza, per operare in qualità di Asset Manager LICol, la FINMA, nonostante possa consentire a commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di investimento LICol e gerenti patrimoniali LICol di applicare, in luogo e in vece della CDB 08, altre norme d'autoregolamentazione – dunque anche le disposizioni emanate da ASG - da essa riconosciute come equivalenti<sup>58</sup>, non avendo ancora proceduto ad un tale riconoscimento, ha imposto di applicare l'ORD-FINMA e la citata CDB.

Pertanto, al fine di tener conto di questa volontà, essa ha emanato un relativo Regolamento antiriciclaggio, che tenesse in debita considerazione quanto richiesto dalle predette fonti normative.

Il contenuto che un Regolamento antiriciclaggio dovrebbe presentare, può essere riassunto come segue:

1. Premesse;
2. Organi – Competenze;
3. Identificazione del contraente
4. Accertamento dell'avente diritto economico;
5. Disposizioni sulle società di sede;
6. Ripetizione dell'identificazione del contraente o dell'ADE;
7. Obbligo di chiarimento;
8. Classificazione delle relazioni;
9. Relazioni dubbiose: Definizione e procedura;
10. Relazioni a rischio superiore: Definizione e procedura;
11. Relazioni d'affari vietate: Definizione e procedura;
12. Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro;
13. Misure d'organizzazione;
14. Entrata in vigore del regolamento; Modifiche.

<sup>58</sup> Cfr. art. 32 cpv. 2 ORD-FINMA.

#### 5.1.4 Il Mansionario

Il mansionario definisce nel dettaglio le attività di ogni singola persona che ricopre un ruolo importante all'interno dell'Asset Manager, la sua posizione gerarchica all'interno dell'organigramma, le responsabilità e le mansioni.

Nel caso in questione sono stati stabiliti i seguenti mansionari:

- **General Management (Direzione)**

La direzione rappresenta il punto di riferimento, coordinamento e controllo delle attività operative della Società. Alla Direzione sono affidate le seguenti mansioni:

1. Individuare le strategie per poi proporle e farle approvare dal CdA;
2. Definire gli obiettivi per le diverse aree e tutelare la stabilità della Società;
3. Preparare e redige il budget, perseguire il risultato economico della Società, il controllo sulla sua evoluzione e l'adozione di eventuali immediate azioni correttive con opportuni interventi sulle aree di business;
4. Controllare che i rischi (di credito, di tasso e di mercato, altri rischi operativi) a carico delle singole aree di business siano tutti costantemente sotto monitoraggio, nel rispetto delle linee guida evidenziate nel Regolamento di gestione del rischio;
5. Decidere in merito all'investimento dei mezzi propri secondo il RGR;
6. Far crescere e mantenere a livelli elevati la competitività, l'imprenditorialità e l'autonomia del personale messo a capo delle Aree di Business;
7. Assumere e licenziare il personale, concludere i contratti di lavoro a nome della Società e fissare la remunerazione e le prestazioni di previdenza professionale;
8. Proporre nomine e promozioni;
9. Mantenere e rafforzare lo spirito di appartenenza alla Società;
10. Riunire un Comitato di Direzione con periodicità almeno mensile;
11. Partecipare alle riunioni del Comitato di investimento per le aree Private Asset Management ed Institutional Asset Management.

- **Responsabile Compliance**

Vigila sull'applicazione del Regolamento d'Organizzazione e di Gestione (ROG), del Regolamento sulla Gestione dei Rischi (RGR), della Circolare FINMA 09/1 per l'esercizio della gestione individuale di patrimoni e delle direttive della SFA relative alle regole di condotta e di ogni altra norma applicabile.

Al Compliance Officer sono affidate le seguenti mansioni:

1. monitorare l'attività del settore Asset Management privato ed istituzionale, verificarne la corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti applicabili attraverso ispezioni periodiche della documentazione utilizzata;
  2. verificare la corretta applicazione della procedura di accettazione clienti;
  3. verificare il rispetto delle norme OAD e procedere alle segnalazioni richieste dalle leggi; rispettivamente partecipare alle sue riunioni;
  4. coordinare con il Risk Manager al fine di adottare un software adeguato al controllo dei rischi, dei limiti e delle restrizioni di investimento;
  5. In caso di violazioni di norme di legge e di regolamenti imporre il ripristino della situazione corretta e verificarne l'implementazione;
  6. Redigere un report con periodicità almeno trimestrale dove riassumere le risultanze dell'operato del periodo.
- Responsabile Risk Management
    1. Amministra e gestisce il sistema di portfolio Risk Management dei portafogli in gestione;
    2. Misura i rischi a cui è sottoposta l'attività dei settori Private e Institutional Asset Management;
    3. Suggerisce soluzioni nel caso in cui i rischi superino i limiti applicabili.

Al Risk Manager sono affidate le seguenti mansioni:

1. sviluppare ed implementare il programma di organizzazione del risk management in modo da perseguire gli obiettivi dei portafogli in gestione, rispettando le leggi applicabili e gli standard accreditati in materia di risk management;
2. sviluppare e implementare:
  - a. sistemi di controllo del rischio
  - b. politiche e procedure che:
    - i. identifichino i rischi,
    - ii. raccolgano ed analizzino informazioni relative al rischio;
3. controllare che gli investimenti dei portafogli della clientela individuale in gestione siano conformi alle linee d'investimento selezionate dal cliente e ad eventuali limiti e restrizioni dallo stesso impartiti;
4. controllare che gli investimenti dei portafogli degli strumenti collettivi in gestione siano conformi ai limiti previsti nei relativi statuti, regolamenti e prospetti;
5. analizzare e monitorare la performance dei gestori ed allerta sulle situazioni di rischio mercato. Suggerire soluzioni in ottica di massimizzazione del rapporto rischio rendimento;
6. verificare il rispetto dei limiti relativi all'investimento dei mezzi propri da parte della Direzione secondo il RGR e controllare che i mezzi propri della Società siano durevolmente mantenuti secondo le disposizioni dell'art. 21 OICol;

7. partecipare al Comitato di investimento senza potere decisionale e generare un report sulle decisioni prese;
8. produrre un report con cadenza trimestrale per la Direzione in cui illustrare le risultanze del periodo;
9. monitorare l'attività svolta dal Back Office e verificarne la corretta applicazione dei regolamenti applicabili attraverso ispezioni periodiche dell'attività svolta.

- Responsabile Private & Institutional Asset Management

- Coordinare e definire le politiche e gli obiettivi di investimento dei portafogli della clientela privata gestita dalla Società nel rispetto delle leggi, dei mandati di gestione patrimoniale e dei regolamenti vigenti;
- Coordinare e definire le politiche e gli obiettivi di investimento degli strumenti di investimento collettivi gestiti, distribuiti o acquistati dalla Società nel rispetto delle leggi, dei prospetti informativi e dei regolamenti vigenti.

Al responsabile Private & Institutional Asset Management sono affidate le seguenti mansioni:

1. sovrintendere l'implementazione delle strategie di gestione dei portafogli, nel rispetto dei mandati di gestione patrimoniale;
2. sovrintendere l'implementazione delle strategie di gestione dei fondi, nel rispetto degli Investment Management Agreements;
3. convocare e presiedere il Comitato di investimento per l'elaborazione delle strategie di investimento con cadenza mensile;
4. svolgere le seguenti attività:
  - a. la fornitura di analisi finanziarie e strategie di investimento, l'analisi e selezione di opportunità d'investimento, lo sviluppo di nuovi prodotti;
  - b. l'analisi delle Società emittenti di titoli azionari ed obbligazionari oggetto di indagine, in concordanza con i criteri e metodologia d'investimento definiti dalla Società
  - c. l'analisi di nuove emissioni o emissioni già esistenti interessate da eventi di particolare interesse per valutarne l'impatto sulla redditività futura;
5. monitorare costantemente le performances e il livello di rischio, concordato per ogni portafoglio gestito della Società, e per ogni fondo gestito, distribuito o acquistato dalla Società, avvalendosi dei reports e delle informazioni ricevute dal settore Risk Management e dal proprio settore;
6. partecipare, o delegare a persone adatte, la partecipazione, ad eventi, conferenze, conference calls ed incontri con il management delle società, oggetto di interesse, per approfondire in dettaglio gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione aziendale;
7. coordinare i rapporti e le visite di clienti in Svizzera ed all'estero.
8. coordinarsi con la Direzione per le attività inerenti la preparazione del materiale di presentazione dei fondi e le visite presso gli investitori istituzionali e i collocatori.



- Responsabile Back Office & Nav Control

È responsabile per il corretto funzionamento del settore Back Office & Nav Control come pure per la gestione del personale alle sue dipendenze.

Al responsabile Back Office & Nav Control Management sono affidate le seguenti mansioni:

1. inserire i titoli nel sistema interno;
2. gestire le aperture e le chiusure conti (inserimento posizione della banca nel sistema interno per le aperture e controllo del trasferimento titoli e liquidità per le chiusure);
3. inserire le operazioni di borsa nel sistema interno e invia le conferme alla banca;
4. controllare gli ordini di borsa con i giustificativi della banca;
5. controllare le commissioni in entrata ed in uscita;
6. controllare regolarmente gli estratti patrimoniali bancari con l'estratto del sistema interno;
7. controllare giornalmente e trimestralmente i saldi;
8. gestire le scadenze fiduciari, anticipi fissi, ecc;
9. segnalare ai gestori gli aumenti di capitale/dividendi a scelta e inviare le istruzioni alla banca;
10. inserire anticipatamente cedole e rimborsi obbligazionari con conseguente avviso ai gestori.

- Responsabile Administration & Business Development

- È responsabile del settore Administration & Business Development;
- È responsabile di tutti gli aspetti legati alla distribuzione e alla commercializzazione dei prodotti gestiti dalla Società e dell'analisi e sviluppo di nuovi prodotti;
- È responsabile dello sviluppo delle relazioni con la clientela privata, sia essa esistente come prospettica;
- È responsabile della soddisfazione delle controparti, in relazione all'adempimento delle mansioni previste dagli accordi stipulati;
- È responsabile per la gestione del personale alle sue dipendenze.

Al responsabile Administration & Business Development sono affidate le seguenti mansioni:

1. gestire la relazione periodica con i collocatori e investitori, assicurando la soddisfazione dei loro bisogni;
2. gestire la relazione periodica con i clienti privati ed i prospect assicurando la soddisfazione dei loro bisogni;
3. sviluppare relazioni con potenziali nuovi collocatori e investitori;
4. identificare e sviluppare nuovi ambiti di crescita su nuove controparti private su base internazionale;

5. agire da filtro provvedendo ad indirizzare e risolvere le richieste dei collocatori e investitori relative a presentazioni e informazioni inerenti la Società ed i prodotti da essa offerti;
6. preparare rapporti con periodicità mensile sull'andamento degli assets in gestione e sullo scostamento dal budget;
7. mantenere il database dei collocatori e degli utilizzatori dei fondi;
8. mantenere il database dei clienti privati seguiti come anche dei prospect sui quali viene svolta un'attività di sviluppo ed acquisizione;
9. preparare e mantenere aggiornate le presentazioni di tutti i prodotti di investimento collettivo gestiti dalla Società;
10. preparare e mantenere aggiornata la documentazione commerciale indirizzata alla clientela finale;
11. gestire il rapporto con i clienti in accordo coi mandati da questi ricevuti:
  - a. ne analizza le richieste
  - b. discute e concorda gli investimenti
  - c. verifica liquidità, prelievi e versamenti
  - d. dispone per l'esecuzione degli accordi;
12. gestisce il rapporto con i segnalatori di clientela:
  - a. concorda le commissioni e le condizioni
  - b. concorda gli obiettivi e verifica i risultati;
13. gestisce il rapporto con i collocatori degli strumenti di investimento collettivo:
  - a. concorda le commissioni e le condizioni
  - b. concorda gli obiettivi e verifica i risultati.

Il mansionario deve essere consegnato al CdA e ai diretti interessati della lista qui sopra.

## **5.2 Tabella dei Reporting**

Dai diversi regolamenti che devono essere applicati in seno ad un Asset Manager LICol, risulta un fitto scadenziario in materia di reportistica ai vari organi dirigenziali da parte dei vari responsabili, quali Compliance Manager, il Risk Manager, il responsabile del Comitato di investimenti in materia di investimenti collettivi oppure per la clientela individuale e via dicendo.

Le scadenze sono, di regola, mensili, trimestrali e annuali.

Con la tabella sottostante si fornisce un esempio di tabella di reporting:.

SWM SWISSWEALTH MANAGEMENT SA SCADENZARIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REPORTING "GESTORE PATRIMONIALE DI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE"					
PERIODICITÀ	COMPETENZA	ATTIVITÀ	RIF.	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	DESTINATARIO
MENSILE	COMITATO DI INVESTIMENTO	Riunione del Comitato di Investimento clientela privata e istituzionale	ROG	Verbale del Comitato di Investimento riportante le decisioni assunte in materia di investimenti	Direzione/CdA
	(Membro di Direzione + Responsabile settore + vice + Risk Manager)			(redatto dal Risk Manager)	
MENSILE	DIREZIONE	Riunione della Direzione	ROG	Verbale della Direzione	CdA
TRIMESTRALE	DIREZIONE	Valutazione dei risultati in materia di controllo dei rischi (esame rapporti di Risk Manager e Compliance)	RGR	Rapporto Direzione sui risultati in materia di controllo dei rischi	CdA
TRIMESTRALE	COMPLIANCE OFFICER	Redazione di un rapporto trimestrale in merito alle verifiche svolte, ai risultati delle stesse, alle misure adottate ed alla messa in atto delle raccomandazioni.	RGR	Rapporto Compliance	Direzione
TRIMESTRALE	RISK MANAGER	Redazione di un rapporto trimestrale sui risultati delle verifiche svolte, sulle decisioni assunte dal Comitato di Investimento, sul rispetto dei limiti posti all'assunzione dei rischi per i settori <i>Private</i> ed <i>Institutional Asset Management</i>	RGR	Rapporto Risk Manager	Direzione
TRIMESTRALE	RISK MANAGER	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di fondi propri (ai sensi LICol e OICol). Redazione di un prospetto riepilogativo in merito all'investimento dei mezzi propri della Società (composizione dell'investimento)	RGR	Rapporto Risk Manager sullo stato dei mezzi propri e prospetto riepilogativo degli investimenti	Direzione
SEMESTRALE	CdA	Convocazione e riunione del CdA per discussione delle trattande all'ordine del giorno	ROG	Verbale riunione CdA	-
ANNUALE	RISK MANAGER	Sottoporre al CdA per approvazione la lista delle controparti operative con le quali la Società svolge la propria attività	RGR	Lista controparti	CdA
ANNUALE	COMPLIANCE OFFICER	Valutazione globale dei rischi della Società	RGR	Analisi dei rischi	Direzione/CdA
ANNUALE	COMPLIANCE OFFICER	Redazione di un rapporto finale in merito alle verifiche dell'anno	RGR	Rapporto annuale Compliance sui risultati delle verifiche svolte	Direzione/CdA
ANNUALE	CdA	Convocazione dell'Assemblea Generale e presentazione del conto annuale e proposta di impiego dell'utile	ROG	Conto annuale	Assemblea Generale
ANNUALE	ASSEMBLEA AZIONISTI	Approvazione del conto annuale	ROG	Verbale di approvazione Assemblea Generale degli Azionisti	-

Figura 2: Scadenario adempimenti in materia di reporting per SWM

### 5.3 Il mandato di gestione clientela privata

Il mandato di gestione per la clientela privata, deve essere presentato alla FINMA e, per essere approvato, deve assolutamente rispettare gli standard minimi definiti nell'allegato A, della versione 2009 del Codice deontologico ASG, per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni<sup>59</sup>. Difatti il Codice deontologico della ASG è riconosciuto dalla FINMA come standard minimo. La ASG, su richiesta esplicita dei propri associati, non ha messo a disposizione un esempio di contratto, bensì ha fornito un elenco dei punti che devono obbligatoriamente essere regolati in un buon mandato di gestione patrimoniale.

Qui di seguito vengono riportati i 9 punti indicati da ASG al fine di allestire un contratto di gestione patrimoniale rispettoso del Codice deontologico svizzero per l'esercizio della professione di gestore patrimoniale indipendente<sup>60</sup>:

- a. Esatta designazione delle parti;
- b. Estremi della/delle relazione/i bancaria/e in questione (sempre nel caso di valori patrimoniali depositati presso banche);
- c. Mandato e procura per la gestione dei valori patrimoniali (inclusa l'autorizzazione a delegare delle attività);
- d. L'obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni (inclusi l'inoltro di dati a personale ausiliario e mandatari);
- e. Rapporto e rendiconto da parte del gerente di patrimoni;
- f. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente;
- g. Remunerazione del gerente di patrimoni;
- h. Rescissione del contratto (consigliato) Si rileva che i contratti di gestione di patrimoni, conclusi in conformità alla legge svizzera, devono obbligatoriamente poter essere rescissi in qualsiasi momento e senza preavviso;
- i. Scelta della legislazione e del foro competente (consigliato).

<sup>59</sup> Per altri gestori che non sono associati ad ASG, ciò non è necessariamente il caso.

<sup>60</sup> Cfr. Allegato A Codice deontologico ASG ([http://svv.inettools.ch/upload/dokumente/20091210\\_standesregeln\\_i.pdf](http://svv.inettools.ch/upload/dokumente/20091210_standesregeln_i.pdf)).

#### 5.4 In e Outsourcing di funzioni

L'Asset Manager LICol ha la possibilità di delegare<sup>61</sup> dei compiti, sempre che tale delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata e che gli incaricati siano unicamente persone qualificate, atte a garantire un'esecuzione impeccabile di tali mansioni. Il gerente garantisce l'istruzione e la sorveglianza degli incaricati, così come il controllo dell'esecuzione del mandato.

Sarà poi compito della società di Audit confermare che non ha rilevato circostanze rispettivamente fatti che facciano presumere l'inadeguatezza della scelta dei mandatari, delle istruzioni assegnate a questi ultimi come pure della sorveglianza svolta nei loro confronti da parte dell'Asset Manager LICol.

E' buona prassi segnalare alla FINMA, con alcuni giorni di anticipo, eventuali outsourcing di attività.

La FINMA, infatti, a prescindere dalla possibilità che ogni suo "sorvegliato" ha, per taluni aspetti della sua attività, di cambiare senza preventiva autorizzazione la propria organizzazione<sup>62</sup>, gradisce comunque sempre essere informata prima. In questo contesto, è sempre buona prassi chiedere al revisore della società - abilitato dalla FINMA - come procedere rispettivamente coordinarsi con quest'ultimo.

Nel caso specifico le funzioni che sono state date in appalto a società esterne sono:

- l'attività di contabilità;
- l'informatica.

Nella misura in cui il ROG non parli di possibilità di esternalizzare ad un terzo l'attività di Compliance, la società Asset Manager LICol dovrà adattare il ROG, che poi dovrà essere approvato dalla FINMA .

Come suggerimento si può consigliare all'Asset Manager LICol, intenzionato a dare in Outsourcing una o più attività, di interpellare il suo revisore, ovvero la lunga manu della Autorità di vigilanza, così da coordinarsi al meglio vis-à-vis della FINMA.

Sempre in ottica di mantenere i buoni contatti, alla FINMA si dovrà poi inviare un estratto RC della società che prende in outsourcing l'attività e magari il CV della persona che si occuperà direttamente di svolgere il servizio esternalizzato. In questo contesto si raccomanda pure, siccome il revisore deve farsi un'opinione di chi è la società che svolge un'attività importante com'è il caso per il Compliance Officer presso un Asset Manager, di chiedere al revisore di, all'occorrenza, verificare le conoscenze e le competenze della società che assume il mandato in outsourcing.

<sup>61</sup> Cfr. art 18 cpv. 3 LICol in relazione con l'art. 26 OICol.

<sup>62</sup> Vedasi al riguardo quanto riportato anche nella Circ. FINMA 08/07, alla cifra a margine no. 13, che è applicabile per analogia anche all'Asset Manager LICol.

Con il mandato di Outsourcing della Compliance bisogna, inoltre, prestare attenzione a quanto prevede la CDB 08: alla cifra 21 viene, infatti, precisato che una banca<sup>63</sup> può delegare l'identificazione della controparte e l'accertamento dell'avente diritto economico ad un terzo a precise condizioni.

Se dunque una Banca ha delegato alla società tali obblighi nell'ambito di relazioni di affari comuni (dunque per i clienti individuali che il gestore/Asset Manager LICol gestisce presso la/le banca/banche), allora di principio non è possibile una sub-delega da parte della società in questione ad un terzo nella misura in cui i lavori di compliance che si appresta a fare quest'ultimo - come pare logico che sia - comprendono anche questo compito.

Nel commentario alla CDB, versione 2003, che vale anche per la versione attualmente in vigore, ovvero la 2008, viene però specificato che se la banca acconsente ad una tale sub-delega, allora ciò è possibile<sup>64</sup>.

Si consiglia quindi di vedere con l'Asset Manager LICol se lo stesso è attivo come delegato ai sensi della CDB e in tal caso presso quali banche, sì da verificare quanto sopra .

Inoltre, dal profilo della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992<sup>65</sup>, un Asset Manager LICol deve chiedere l'autorizzazione o informare i propri clienti del fatto, che terzi con cui egli collabora possono venire a conoscenza di informazioni sensibili.

In questo senso, può tornare utile quanto l'ASG ha previsto come esempio di foglio informativo ai sensi dell'art. 6 del Codice deontologico ASG e che ha messo a disposizione dei suoi affiliati.

In tale documento, viene specificata la formulazione che si potrebbe usare (come esempio) per ottemperare a tale dovere di informazione. In buona sostanza, l'Asset Manager LICol deve informare i clienti che può delegare prestazioni di servizio essenziali, come la compliance, a terzi, indicando con una certa precisione di quali attività si tratta. Poi bisogna indicare che questi fornitori di prestazioni sono legati all'Asset Manager LICol, attraverso contratti in forma scritta e garantiscono una qualità elevata di servizi nonché il rispetto degli obblighi di confidenzialità.

#### **5.4.1 La parte IT e la sicurezza**

L'informatica è una componente di quello che, nelle varie leggi regolanti i mercati finanziari viene definito come il requisito di possedere un'organizzazione adeguata<sup>66</sup> e, come tale, di notevole importanza per l'ottenimento dell'autorizzazione LICol.

Nel caso della società in questione l'informatica è stata revisionata più volte dal punto di vista della sicurezza dei dati e del loro mantenimento. Per essa la revisione della parte IT si è tradotta in investimenti importanti, soprattutto sulla parte di hardware e software di sicurezza come pure in sistemi di back-up dei dati. Il back-up dei dati viene

<sup>63</sup> La CDB si applica anche all'asset manager in virtù di quanto previsto all'art. 2 in combinato disposto con l'art. 32 dell'ORD-FINMA.

<sup>64</sup> Fonte: Commentario 2008 alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08).

<sup>65</sup> Fonte: [www.ad.minch.ch/d/sr/c235\\_1.html](http://www.ad.minch.ch/d/sr/c235_1.html).

<sup>66</sup> Art. 14 cpv. 1 lett. c LICol, art. 12 cpv. 3 e 5 OICol.

effettuato giornalmente in modo incrementale e il responsabile Back-Office controlla giornalmente che l'operazione di Back-up sia andata a buon fine.

## **5.5 Organizzazione interna**

La figura qui sotto descrive l'organizzazione-tipo richiesta dalla FINMA per SWM durante la fase di autorizzazione.

In pratica è stato richiesto di separare le funzioni e le responsabilità dell'Asset Management istituzionale da quella dell'Asset Management per la clientela privata, al fine di evitare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse.

Per un piccolo gerente patrimoniale, come è il caso in oggetto, l'adattamento della struttura per diventare Asset Manager LICol ha comportato un notevole investimento in termini di costi e di lavoro, nonché di organico.




Figura 3: Organigramma.



## **5.6 L'Audit / Vigilanza prudenziale**

Il sistema prudenziale di vigilanza, in cui la società di Audit rappresenta un'"estensione" della FINMA, prevede che la direzione del fondo per se stessa e per i fondi di investimento che amministra, la SICAV, la SICAF, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, il grente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, designino una società di Audit riconosciuta dalla FINMA<sup>67</sup>.

I distributori non devono soddisfare questo requisito, mentre le banche depositarie si avvalgono già di una società di Audit riconosciuta, in considerazione del loro status bancario.

La società di Audit controlla se i titolari dell'autorizzazione adempiono alle disposizioni legali, statutarie e regolamentari e redige un rapporto di revisione che viene sottoposto ai titolari dell'autorizzazione e all'Autorità di vigilanza<sup>68 69</sup>.

## **5.7 Il lavoro pratico del Compliance Officer di un asset Manager LICOL**

I compiti del Compliance Officer sono definiti con precisione nel mansionario del Compliance Officer.

Nel caso concreto, il responsabile del settore Compliance vigila sull'applicazione del ROG, dell'RGR, della Circolare FINMA 09/1<sup>70</sup> (Regole quadro per la gestione patrimoniale) e delle direttive della SFA<sup>71</sup> relative alle regole di condotta.

Le attività svolte dal Compliance Officer da elencare nel mansionario sono, di regola, le seguenti:

1. Monitorare l'attività del settore Asset Management privato ed istituzionale, verificarne la corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti applicabili attraverso ispezioni periodiche della documentazione utilizzata;
2. Verificare la corretta applicazione della procedura di accettazione clienti;
3. Verificare il rispetto delle norme OAD e procedere alle segnalazioni richieste dalle leggi;
4. Coordinarsi con il Risk Manager al fine di adottare un software adeguato al controllo dei rischi, dei limiti e delle restrizioni di investimento;
5. In caso di violazioni di norme di legge e di regolamenti, imporre il ripristino della situazione corretta e verificarne l'implementazione;
6. Redigere un report con periodicità almeno trimestrale, dove riassumere le risultanze dell'operato svolto nel periodo.

<sup>67</sup> Art. 126 LICol.

<sup>68</sup> Art. 128 LICol.

<sup>69</sup> Fonte: <http://www.finma.ch/i/finma/taetigkeiten/gb-maerkte/Pagine/ueberwachung-assetmanagement-kka.aspx>.

<sup>70</sup> Cfr. <http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma-rs-2009-01-i.pdf>.

<sup>71</sup> Cfr. <https://www.sfa.ch/self-regulation/codes-of-conduct>.

## **6 Uno sguardo al futuro**

### **6.1 Comunicazione 21 (2011) FINMA “Kollektive Kapitalanlage”**

La FINMA il 28.02.2011 ha pubblicato la comunicazione 21 “Kollektive Kapitalanlage”, nella quale si riporta l’attuale sviluppo a livello internazionale che sta attraversando il settore dei fondi di investimento.

Attualmente sono in corso vari sforzi per intensificare la regolamentazione.

Uno dei grandi temi degni di attenzione è proposto dalla la Direttiva UE per i gerenti di fondi d’investimento alternativi (Direttiva AIFMD<sup>72</sup>) e la nuova versione della Direttiva comunitaria, meglio nota come UCITS, segnatamente la quarta versione.

Con AIFMD, l’UE vuole sottoporre a vigilanza prudenziale tutti i manager di prodotti non UCITS. Questa autorizzazione obbligatoria s’integra perfettamente in una serie di altri progetti internazionali in corso, nell’ambito della gestione patrimoniale di investimenti collettivi.

Attualmente per la legislazione elvetica, l’unica attività di gestione patrimoniale che deve tassativamente sottostare al rilascio di un’autorizzazione preventiva da parte della FINMA è quella legata alla gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri; tutte le altre attività gestionali, svolte da gerenti patrimoniali indipendenti, non sono sottoposte ad alcuna vigilanza prudenziale obbligatoria.

La AIFMD è stata approvata dal Parlamento Europeo l’11 Novembre 2010, ed è entrata in vigore il 21.07.2011. Gli stati membri europei avranno tempo fino al 2013 per trasporre le nuove regole delle Direttiva nella propria legislazione nazionale.

Anche la Svizzera, per poter mantenere l’accesso al mercato dell’UE, dovrà assolutamente implementare i necessari adeguamenti normativi entro la metà del 2012, altrimenti si correrà il rischio di non avere più accesso al mercato Europeo.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Alternative Investment Fund Managers.

<sup>73</sup> Cfr. FINMA-Mitteilung 21 (2011) – 28. Februar 2011.

## **6.2 Comunicato stampa FINMA del 15.02.2011**

La FINMA il 15.02.2011<sup>74</sup>, ha pubblicato il comunicato stampa “cambiamenti in atto nel settore della gestione patrimoniale”.

In questo comunicato stampa la FINMA sottolinea che, gli standard internazionali che regolano il buon svolgimento dell’attività di gestione patrimoniale per clientela istituzionale, sono diventati sempre più rigidi e che ormai in tutto il mondo sono in atto dei cambiamenti che porteranno ad assoggettare a vigilanza tutti i gerenti di investimenti collettivi di capitale.

La FINMA nel suo comunicato stampa aggiunge che, anche in Svizzera si sente il bisogno di aumentare il livello di sorveglianza dei gerenti patrimoniali, ma non intende avallare la prassi per cui, numerosi gerenti patrimoniali indipendenti cercano di ottenere un’autorizzazione mediante l’esercizio pro forma di attività sottoposte giuridicamente a vigilanza richiedendo l’autorizzazione Asset Manager LICol.

## **6.3 Come si muoverà la FINMA?**

L’approccio attuale della FINMA è che non vuole assoggettare a vigilanza quei gerenti le cui richieste si appalesano essere elusive dei principi della legge, in quanto l’attività di gestione di fondi risulta marginale e l’attività di gestione di clientela privata rimane preponderante<sup>75</sup>.

In pratica, si teme che per un periodo ancora da definire, la FINMA abbia messo in “stand-by” tutte le richieste pendenti, al fine di meglio comprendere le evoluzioni attualmente in atto a livello internazionale nell’ambito dei fondi di investimento collettivi di capitale (cfr. quanto riportato al paragrafo precedente).

A questo proposito, in futuro si imporrà a tutti gli attori del settore e in particolare per il Compliance Officer di seguire con attenzione l’evoluzione delle normative non solo nazionali, come pure le prese di posizione della FINMA, al fine di poter svolgere appieno e nel miglior modo possibile il proprio – come abbiamo avuto modo di vedere in questo lavoro di diploma – importante lavoro.

<sup>74</sup> Cfr. <http://www.finma.ch/i/aktuell/Documents/mm-vermoegensverwaltungsbranche-20110215-i.pdf>.

<sup>75</sup> Cfr. Cavadini / Schlichting, no. 3.

## Allegato 1 / Lista Asset Manager LICol autorizzati



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA  
 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA  
 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
 Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

### Gestionnaires de placements collectifs autorisés

Nom	Lieu
Active Niche Funds SA	Lausanne
Adamant Biomedical Investments AG	Zürich
AgaNola AG	Pfäffikon/SZ
AIS (Suisse) SA	Genève
ALEXANDRE STUCKI INVESTMENT MANAGEMENT	Genève
Altrafin Advisory AG	Zürich
ARECON AG	Zürich
Argos Investment Managers SA	Genève 15
Arkos Capital SA	Lugano
Arvemus Capital AG	Zürich
Atlantioomnium SA	Genève
Axia Investments SA	Genève 21
BBGI GROUP	Genève
Bellevue Asset Management AG	Küsnacht
Berger, van Berchem et Cie SA	Genève
Bruellan SA	Genève 1
BrunnerInvest AG	Zürich
Capital International Sàrl	Genève
Capitalis AG	Zürich
CARTHESIO SA	Lugano
CE Asset Management AG	Meilen
Chartvalor AG	Zürich
Compass Asset Management SA	Massagno
Controfidia (Suisse) SA	Lugano
Cramer Asset Management SA	Lugano
Crossinvest SA	Lugano
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA	Genève
Delman SA	Genève
Deutsche Asset Management Schweiz AG	Zürich
Diapason Commodities Management SA	Lausanne 16
Dolefin S.A.	Nyon
Dominicé & Co. - Asset Management	Genève
E.I.M. SA	Nyon 2
EFG Asset Management (Switzerland) SA	Genève
EIC Partners AG	Zürich
Eniso Partners AG	Zürich
FundStreet AG	Zürich
Harcourt Investment Consulting AG	Zürich
Hottinger Asset Management AG	Zürich
IAM Independent Asset Management SA	Genève 3
IFP FUND MANAGEMENT SA	Pully
IFR Institute for Financial Research AG	St. Gallen
ifund services AG	Zürich
Investas AG	Bem 7
Jabre Capital Partners SA	Genève
Kraemer, Schwab & Co AG Investment Management	Zug
LABHA INVESTMENT ADVISORS SA	Zürich

Nom	Lieu
LGT Capital Management AG	Pfäffikon
Loyal Finance AG	Zürich
Man Investments (CH) AG	Pfäffikon
Michel & Cortesi Asset Management AG	Zürich
MIV Asset Management AG	Zürich
MOMentum Alternative Investments SA	Massagno
Mont Blanc Capital Management AG	Zürich
MRB Vermögensverwaltungs AG	Zürich
OLZ & Partners Asset and Liability Management AG	Bern
OpenCapital SA	Paradiso
Patrimonium Property Advisors AG	Baar
Pensofinance SA	Lausanne
Pharus Management SA	Mendrisio
Picard Angst Asset Management AG	Pfäffikon
Plenum Investments AG	Zürich
Precious Capital AG	Zürich
Prisminvest SA	Morges
Quaesta Capital AG	Pfäffikon
Quantex AG	Wollerau
responsAbility Social Investments AG	Zürich
Reyl Asset Management SA	Genève
Rieter Fischer Partners AG	Zürich
SAINT GEORGE CAPITAL MANAGEMENT SA	Lugano
SAM Sustainable Asset Management AG	Zürich
Santro Invest AG	Pfäffikon
SVM Swiss Value Management SA	Genève 1
Swan Asset Management SA	Lugano-Paradiso
Swiss Life Asset Management AG	Zürich
swiss-hedge Capital AG	Zürich
SWM SwissWealth Management SA	Lugano
Syndex Capital Management AG	Wollerau
Syz Asset Management SA	Genève 11
THALIA SA	Lugano
Tiberius Asset Management AG	Zug
Tissor Capital Management SA	Manno
Trillium SA	Genève 3
Valex Capital AG	Freienbach
VV Vorsorge Vermögensverwaltung AG	Zug
Wydler Asset Management AG	Wilén
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG	Wangs
Yagchi, Partners & Cie	Genève 11
zCapital AG	Zug
Zurich Invest AG	Zürich

Total gestionnaires de placements collectifs autorisés: 90